

Allegato A

Art. 1 - Denominazione, sedi, ordinamento e natura della Società

E' costituita la Società Italiana per la Promozione della Salute (SIPS), di seguito denominata Società, con sede legale a Lucca presso la sede del Centro Nazionale per il Volontariato in via Catalani 158.

La società è costituita a tempo illimitato, è apartitica e non ha scopi di lucro.

La Società è ordinata e regolata dal presente statuto e dai regolamenti approvati in conformità ad esso ed agisce secondo le leggi che regolano le associazioni. Essa può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nei registri o simili elenchi istituiti da norme di legge o da regolamenti di enti pubblici per l'ammissione ai quali abbia i requisiti.

E' organizzata in delegazioni regionali, dotate di autonomia operativa e finanziaria per il conseguimento degli scopi sociali, in armonia con gli altri organi statutari.

La Società ha carattere nazionale ed opera in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2- Scopi sociali

La Società promuove la cultura della promozione della salute in campo istituzionale, sociale, politico, scientifico e professionale.

Per promozione della salute si intende il processo che consente alle persone di aumentare il controllo sullo stato di salute e migliorarlo, secondo la definizione e le accezioni esplicitate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella Carta di Ottawa (1986) e successivi documenti.

La Società si prefigge di:

- a) favorire la ricerca e lo sviluppo scientifico relativamente alla promozione della salute.
- b) sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche, competenze professionali e buone pratiche in tema di promozione della salute basate su evidenze scientifiche;
- c) promuovere la cultura dell'interdisciplinarietà, della interprofessionalità, della intersettorialità, della integrazione interistituzionale, della partecipazione individuale e sociale in funzione del miglioramento della salute della popolazione;
- d) supportare le politiche di promozione della salute condotte da amministrazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, nonché da parte di organizzazioni, associazioni ed aziende impegnate in quest'ambito;
- e) promuovere attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo in materia di promozione della salute.
- f) fornire consulenza scientifica, collaborare ed interagire con quelle Società, Associazioni ed Enti locali, regionali, nazionali ed internazionali che operano nel campo della promozione della salute.

Nell'ambito degli scopi e degli obiettivi statutari sopra enunciati, la Società si riserva di impiegare, produrre, programmare, attuare qualsivoglia iniziativa o azioni direttamente od indirettamente collegate agli interessi della Società o dei suoi Soci, compatibilmente con le vigenti leggi. A titolo di esemplificazione si possono indicare i seguenti campi di intervento: organizzazione di conferenze, dibattiti, cineforum, seminari, promozione di attività integrative per le scuole, di formazione professionale, gestione di librerie, pubblicazione di riviste, nonché attività connesse e affini, organizzazione di viaggi per i soci, e quant'altro attinente al turismo, al tempo libero e alla cultura, organizzazione ed eventi sportivi, l'organizzazione di spettacoli, l'operatività in generale connessa agli scopi statutari.

La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e svolgere tutte le attività, comprese quelle finanziarie, necessarie al raggiungimento degli scopi societari e che potranno essere decise dal Comitato Direttivo.

Art. 3 –Partecipazione e collaborazione con Istituzioni ed Enti similari

Ove coinvolta, la Società partecipa a programmi culturali e scientifici di promozione della salute condotti da Università, Agenzie internazionali, da governi nazionali, regionali, locali e da organizzazioni italiane, europee ed extraeuropee aventi analoghi principi e finalità;

La Società può sottoscrivere convenzioni o protocolli d'intesa con associazioni, società e reti a carattere scientifico, enti pubblici e privati, di livello regionale, nazionale e internazionale, per sviluppare sinergie e relazioni culturali, scientifiche e operative.

Art. 4 – Attività scientifiche e divulgative

Le attività di studio, ricerca, formative e divulgative sono orientate su aree tematiche strettamente connesse al concetto di promozione della salute, inteso nella sua accezione più ampia, e comunque secondo il significato attribuito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Art. 5 - Soci e categorie di Soci

La Società è interdisciplinare. Possono aderire alla Società le persone che possiedono competenze, operano o hanno operato nell'ambito della promozione della salute e si riconoscono nelle finalità della Società e che intendono operare per il loro conseguimento.

La Società è costituita da figure professionali operanti in diversi sistemi di appartenenza tra cui quello sanitario, scolastico, ambientale e da persone a qualunque titolo interessate alla promozione della salute.

I Soci della Società si distinguono in:

a) Soci fondatori

- b) Soci ordinari
- c) Soci onorari
- d) Soci sostenitori

Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Società.

Sono Soci ordinari della Società le persone fisiche che aderiscono alla Società nel corso della sua esistenza.

Sono Soci onorari coloro nei cui confronti sono riconosciuti particolari meriti rientranti nelle finalità della Società e nel settore dello studio, della ricerca, della formazione e divulgazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Società, con esclusione dei soci sostenitori che non hanno diritto di voto. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Società.

L'ammissione avviene con l'accettazione della domanda da parte della Delegazione regionale competente e con il pagamento della quota sociale.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni. Queste debbono essere presentate, per iscritto, alla Delegazione regionale di appartenenza e decorrono dal giorno della presentazione, fatta salva ed impregiudicata la quota sociale per l'anno in corso;
- b) per esclusione. In presenza di inadempienza agli obblighi sociali oppure di altri gravi motivi, quali lo svolgimento di attività pregiudiziali alla Società o incompatibili con le finalità della stessa, chiunque partecipi alla Società può esserne escluso con deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 7 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Nazionale
- c) Il Comitato Direttivo
- d) Il Presidente Nazionale
- e) Il Segretario nazionale
- f) Le Delegazioni regionali
- g) Il Comitato Scientifico

Art. 8 -Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo della Società e viene convocata ogni 3 anni in seduta ordinaria per:

- a) discutere ed approvare le relazioni del Presidente
- b) approvare il bilancio triennale
- d) approvare eventuali modifiche allo Statuto sociale
- e) stabilire l'importo della quota sociale per il triennio successivo
- f) eleggere i componenti del Comitato Direttivo

L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto della Società ove non sia stata espressamente convocata anche a tale scopo. Le modifiche dello statuto possono essere apportate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria è convocata dal Comitato Direttivo. Può essere altresì convocata, su domanda inoltrata al Presidente e sottoscritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto; la richiesta deve specificare i motivi per cui si richiede la convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea dei Soci vengono fatte, per iscritto almeno 30 giorni prima della data fissata, a ciascun Socio, tramite posta elettronica nonché pubblicazione sul sito web della Società.

Nelle assemblee ciascun Socio potrà, al massimo rappresentare altri tre Soci, previa delega, da esibirsi al Segretario, prima che l'Assemblea abbia inizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società.

Art. 9 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, è formato dai componenti del Comitato Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni regionali.

Il Consiglio Nazionale è organo consultivo del Comitato Direttivo; esso può esprimere proposte, anche di propria iniziativa, su ogni aspetto della vita e dell'attività della Società.

Nomina i componenti del Comitato Scientifico.

E' competente in materia di ricorsi in appello per l'esclusione alla qualifica di socio.

Viene convocato almeno una volta all'anno.

Art. 10 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo della Società è composto da nove componenti:

Presidente Nazionale

due Vicepresidenti

Segretario Nazionale

Cinque Consiglieri Nazionali.

Il Comitato Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti, il Segretario Nazionale.

E' investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed in particolare ha la competenza per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Si riunisce per iniziativa del Presidente Nazionale, o a richiesta degli altri componenti, ogni qualvolta necessario.

Art. 11 Presidente Nazionale

Il Presidente rappresenta la Società legalmente in ogni sede e presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo.

Regola tutto l'andamento della Società, assistito dal Comitato Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente il più giovane Vicepresidente lo sostituisce.

Art. 12 Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale sovrintende a tutti i servizi della Società. Prepara tutto il lavoro, che deve essere svolto dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo e dal Presidente. Predispone i lavori dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario Nazionale tiene i libri sociali, numerati in successione per ogni pagina firmata dal Presidente:

- a) libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie della Società;
- b) libro degli inventari;
- c) libro dei Soci;
- d) libro delle adunanze.

Il Segretario Nazionale, per l'espletamento delle sue funzioni, è coadiuvato da un vice Segretario, scelto tra i componenti del Comitato Direttivo. Entrambi assolvono anche alla gestione amministrativa e finanziaria.

Art. 13 - Delegazioni regionali

Le Delegazioni regionali curano tutta l'attività della Società nel proprio ambito territoriale. Possono essere costituite solo quando fanno parte della Società almeno dieci soci residenti nel territorio regionale.

Sono organi della Delegazione regionale:

- a) l'Assemblea dei Soci della Delegazione
- b) il Comitato di Delegazione
- c) il Presidente Regionale

Il Comitato di Delegazione è composto:

- a) dal Presidente Regionale
- b) da un vice Presidente
- c) da un Segretario
- d) da uno o più Consiglieri, secondo le esigenze organizzative della delegazione stessa.

Le cariche di cui al presente articolo sono attribuite, per elezioni, dall'Assemblea dei Soci della Delegazione.

L'Assemblea dei Soci delle Delegazioni regionali deve essere convocata almeno una volta l'anno.

In caso di mancato adempimento di tale obbligo senza giustificato motivo ed in caso di ripetuta inosservanza dei compiti assegnati alle Delegazioni dal Comitato Direttivo, quest'ultimo propone al Consiglio Nazionale lo scioglimento degli organi sociali della Delegazione ed il commissariamento della stessa.

Art. 14 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Società. Fornisce consulenza al Consiglio Direttivo per la realizzazione dei progetti scientifici di ricerca, per la realizzazione di conferenze, convegni, congressi, ecc.

Fornisce consulenza per la realizzazione delle iniziative a carattere scientifico organizzate dalle delegazioni regionali.

Partecipa alla produzione dei documenti elaborati dalla Società e alla realizzazione di riviste e/o altro materiale pubblicato.

Art. 15 - Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, vengono rinnovate con le modalità previste dal presente Statuto ed a esse possono candidarsi tutti i Soci. Qualora, durante il mandato un componente del Comitato Direttivo cessi dall'incarico per qualsiasi causa, viene cooptato il primo dei non eletti della competente elezione.

Tutti i Soci aventi diritto al voto e possono accedere alle cariche sociali eccetto i soci sostenitori.

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito.

Il Socio, che ricopre una qualsiasi carica od incarico, avrà diritto soltanto al rimborso delle spese incontrate nell'espletamento delle funzioni preventivamente autorizzate dagli organi competenti nei limiti delle previsioni di bilancio.

Art. 16 - Entrate della Società

Costituiscono entrate della Società:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi e le elargizioni da parte di enti, privati e Soci o ricavati da attività consentite a termine di legge.

L'ammontare della quota sociale è stabilita in sede di Assemblea dei Soci, per il triennio successivo;

La quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci viene riscossa dalla Delegazione regionale. Il 70% di detta quota viene versata all'organo centrale. Ciascuna Delegazione regionale può stabilire una quota sociale aggiuntiva, che rimane nella disponibilità della Delegazione. Le Delegazioni gestiscono altresì le entrate di cui al punto b) del comma 1, quando sono ad esse devolute.

Art. 17 - Bilancio della Società

Il bilancio della Società deve essere redatto con le osservanze degli art.2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio della Società sarà distinto in:

- a) situazione patrimoniale;
- b) rendiconto di gestione.

E' sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Non avendo la Società fini di lucro, nei bilanci non potranno esservi utili da ripartire, ma soltanto eventuali eccedenze di entrate e di uscite di gestione, a riportarsi nell'esercizio dell'anno successivo.

Art. 18 - Acquisto beni

L'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili sono decisi dal Comitato Direttivo.

La proprietà dei beni mobili ed immobili deve figurare nel libro degli inventari della Società. Tali beni a prezzo di acquisto devono figurare nei bilanci annuali.

Art. 19 - Rinvio a norme del Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le norme vigenti del Codice Civile, ovvero quelle delle disposizioni di legge in materia, comunque applicabili.